

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3034

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, CALVI, GITTI, ZANIBELLI,  
SABATINI, GALLI, COLLEONI, BIAGI**

*Annunziata l'11 luglio 1957*

**Modifica dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, riguardante il riscatto previdenziale del periodo di avventiziato dei dipendenti dalle aziende ferrotranviarie e di navigazione interna**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra approvazione, ha lo scopo di dare un giusto riconoscimento alla categoria dei lavoratori dipendenti dalle Aziende ferrotranviarie e di navigazione interna che fu sacrificata nel periodo corporativo.

La legge 14 maggio 1949, n. 269, ha in parte riparato al danno subito dalla categoria, consentendo con l'articolo 4 al personale che anteriormente al passaggio a ruolo avesse prestato servizio con la qualifica di straordinario, di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del servizio prestato con la citata qualifica, sino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione al Fondo medesimo.

La limitazione dei 15 anni ha conservato il danno nei confronti dei molti ferrotranvieri che all'atto dell'applicazione della citata legge si trovavano da qualche anno nella categoria del personale di ruolo e che avevano avuto computato il servizio di straordinario nei 15 anni utili al riscatto. Tale categoria non ha potuto quindi riscattare parte degli anni di servizio di avventiziato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avendo riconosciuto fondato il riscatto da parte del personale di ruolo del periodo trascorso come avventizio, ha accettato la istanza delle Organizzazioni dei

lavoratori ed ha dato assicurazione che la modifica dell'articolo 4 della legge n. 269 avrebbe trovato la definitiva applicazione nel coordinamento delle disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in concessione, previsto dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Il riordinamento stesso, in via di elaborazione, potrà essere ultimato e quindi sottoposto all'esame delle Organizzazioni sindacali, soltanto alla fine del corrente anno, mentre si presenta la necessità di emanare un provvedimento urgente perché molti lavoratori, che sono prossimi al pensionamento, possano riscattare gli anni trascorsi nella categoria di avventizio.

È da tener presente che al riscatto provvederanno in proprio le aziende e gli interessati nella misura da concordare; come già praticato all'atto dell'applicazione della legge n. 269, per gli ulteriori importi della copertura dell'intera riserva matematica, dopo aver utilizzato i contributi già versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per le ragioni sopraesposte si rende quindi necessaria la modifica dell'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, come risulta dall'articolo unico della proposta che sottoponiamo al vostro benevolo esame per l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è sostituito dal seguente:

« Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con la qualifica di straordinario, è consentito di chiedere ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, il riconoscimento del servizio prestato con la citata qualifica.

A tal fine, dopo utilizzati i contributi già versati a favore del personale interessato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovranno essere versati, con le modalità da concordarsi, gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso ».